

STATUTO

**GINGER GROUP S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA DEL CUORE 1

Numero REA: PI - 203904

Codice fiscale: 02395570506

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE		
Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile		
La Società è denominata:		
"GINGER GROUP S.R.L. IMPRESA SOCIALE".		
All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute		
nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni		
del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed in-		
tegrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore		
per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi		
speciali in tema di società a responsabilità limitata.		
Art. 2 - Sede		
L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Pisa, all'indirizzo		
risultante presso il competente registro delle imprese ai		
sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione al		
Codice Civile.		
Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento		
della sede nell'ambito del territorio comunale.		
Art. 3 - Durata		
L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre		
2060 (duemilasessanta).		
Art. 4 - Scopo		
L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o		
più attività d'impresa di interesse generale per il persegui-		

mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal D.Lgs n. 112 del 03.07.2017.

Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto *primo comma*:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-

4 di 37

[illegible]

	ti;	
	- microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto	
	legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifica-	
	zioni;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata	
	- tutte quelle attività che verranno ritenute civiche, soli-	
	daristiche o di utilità sociale con Decreto del Presidente	
	del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi del comma	
	secondo dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n.112.	
	Ai fini di detto decreto, si considera comunque di interesse	
	generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'im-	
	presa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:	
	a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2,	
	numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissio-	
	ne, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;	
	b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'arti-	
	colo 112, secondo comma, del decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone bene-	

ficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Ai fini di cui al comma 4, del Dlgs n 112 del 03.07.2017 l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo.

La società opererà per una quota pari ad almeno il 70% dei ricavi nelle attività di interesse generale di cui all'art 5 del presente statuto e svolgerà attività diverse nelle quali saranno impiegati almeno il 30% di lavoratori svantaggiati.

Art. 5 - Oggetto

La società esercita in via stabile e principale e senza fini di lucro le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

	finalità educativa;
	b) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
	della pratica del volontariato, e delle attività di interesse
	generale di cui al presente articolo;
	c) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-
	resse sociale, culturale o religioso;
	d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al
	comma 4, nonché la gestione di servizi socio - sanitari ed
	educativi; lo svolgimento di attività diverse - agricole, in-
	dustriali, commerciali o di servizi - finalizzate
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
	In particolare la società intende svolgere le seguenti atti-
	vità:
	a) la produzione, anche tramite terzi, la vendita, la distri-
	buzione, anche mediante operazioni di importazione ed espor-
	tazione, di prodotti artigianali, la somministrazione di pro-
	dotti alimentari;
	b) le attività turistiche;
	c) l'attività di ricerca, formazione e di sviluppo nel setto-
	re della Salute Mentale, e in genere nei settori relativi al-
	la possibilità di favorire l'inserimento lavorativo dei sog-
	getti disabili e svantaggiati, anche tramite partecipazione a

	bandi e avvisi pubblici di finanziamento di corsi e/o proget-	
	ti;	
	d) la produzione, anche tramite terzi, la vendita, la distri-	
	buzione, anche mediante operazioni di importazione ed espor-	
	tazione, di prodotti di largo consumo;	
	e) la partecipazione a gare ed appalti pubblici per fornitura	
	di servizi e/o beni/prodotti.	
	In relazione all'oggetto, e quindi con carattere meramente	
	funzionale, per raggiungere l'oggetto sociale, la società può	
	assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e	
	mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (an-	
	che di import-export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussio-	
	ni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali atti-	
	vità potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalen-	
	te, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vi-	
	genti norme di legge in materia di attività riservate, in	
	particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle	
	prerogative che necessitino dell'iscrizione ad Albi profes-	
	sionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata	
	dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare	
	ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L. 1° settem-	

bre 1993 n. 385. La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Capitale sociale

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili.

Art. 8 - Scopo non lucrativo

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, de-

	dotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a	
	fini di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di ge-	
	stione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incre-	
	mento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoro-	
	ri e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi al-	
	tra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	SOCI	
	Art. 9 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferi-	
	mento delle quote dei soci.	
	Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota	
	e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benessere	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	

per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di re-

cesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11 bis - Controllo dei soci e coinvolgimento e controllo dei lavoratori.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire all'Organo Amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A./R. presso la sede sociale n.8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l'altra devono

passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112, ferma restando la normativa in vigore, i lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 12 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità so-

ciali da parte dell'Impresa Sociale.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Art. 13 - Utili

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;

c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del Dlgs n 112 del 03.07.2017. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze at-

[illegible]

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-

late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di
utilità sociale.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili,
in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;

2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;

3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si
superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;

4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e
agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti
previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;

5. l'approvazione dei regolamenti;

6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;

7. la decisione di compiere operazioni che comportino una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una ri-
levante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assun-
zione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimi-
tata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;

8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento
dell'Impresa Sociale;

9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Li-
quidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai
sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;

10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;

11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;

b) messaggio telefax o di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; per la convocazione con posta elettronica ordinaria i soci dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con

	lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la	
	data di ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando:	
	- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;	
	- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi	
	(se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente	
	dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione	
	e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposi-	
	zione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ulti-	
	mi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa	
	Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi;	
	- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di	
	una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale	
	sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assem-	
	bleare.	
	Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimen-	
	ti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto va-	
	le in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Art. 17 - Intervento in Assemblea e diritto di voto	

	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.	
	Art. 18 - Rappresentanza nell'Assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno)	
	socio.	
	Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o	

dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Organo Amministrativo

Ai sensi del decreto legislativo 112/2017, la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in quanto compatibilmente con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile, sono di competenza dell'organo amministrativo e devono essere adotta-

	te con metodo collegiale.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci sta-	
	biliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo	
	amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori	
	che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della	
	decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia	
	stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il	
	Consiglio di amministrazione.	
	I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti	
	anche fra i non soci purché abbiano le seguenti caratteristi-	
	che compatibili con le finalità perseguite e durano in carica	
	a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca, anche senza	
	giusta causa, da parte dei soci ovvero per quel tempo che	
	viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.	
	Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun	
	diritto al risarcimento danni. Non possono rivestire la cari-	
	ca di Amministratore i soggetti che rappresentino imprese	
	private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o	
	società con unico socio persona fisica. Le dimissioni in caso	
	di Amministratori di organo amministrativo pluripersonale o,	
	dei componenti del consiglio di amministrazione, hanno effi-	
	cacia dal momento della ricezione di tale volontà dalla so-	
	cietà mentre le dimissioni dell'Amministratore unico hanno	
	effetto dal momento dell'accettazione della carica del nuovo	
	amministratore. Gli amministratori sono rieleggibili. Non	

	possono essere nominati amministratori, e se nominati decado-	
	no dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	di cui all'articolo 2382 del codice civile.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione	
	per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno in-	
	sieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	e documentate per ragione del loro ufficio ed <i>un eventuale</i>	
	<i>compenso entro limiti di cui all'articolo 3 del decreto legi-</i>	
	<i>slativo 3 luglio 2017, n.112.</i>	
	L'Impresa Sociale amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione dovrà essere composto da tre o multipli di membri, se-	
	condo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momen-	
	to della nomina.	
	Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di	
	azione nello svolgimento delle funzioni.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e	
	dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di	
	onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento	
	dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno	
	presentare:	
	- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'at-	
	tività formativa e professionale;	

	- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi	
	generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o con-	
	flitto di interessi, secondo quanto stabilito dal	
	D.Lgs.112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'ac-	
	cettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio socia-	
	le.	
	In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni	
	stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati,	
	sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con	
	quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in	
	un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per	
	ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;	
	- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di	
	prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a	
	proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure	
	di prevenzione;	
	- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interes-	
	si;	
	- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o	
	che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio cari-	
	co.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo Ammini-	
	strativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	

	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a	
	tempo indeterminato oppure per tre esercizi con scadenza alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.	
	Art. 21 - Funzionamento	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il	
	Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inol-	
	tre nominare un vice Presidente.	
	L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dal-	
	la sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo	
	stesso lo giudichi opportuno.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo	
	Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sin-	
	daci effettivi (se nominati).	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	

la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 23 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 25 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 26 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge nei limiti di quanto previsto dal Dlgs n. 112 del

03 luglio 2017.	
Art. 27 - Organo di Controllo	
Ai sensi del citato Decreto Legislativo n.112/2017.	
Sono eleggibili alla carica di Sindaco chi ha i requisiti di	
cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statu-	
to e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
anche con riferimento alle disposizioni del <i>decreto legisla-</i>	
<i>tivo 8 giugno 2001, n. 231</i> , qualora applicabili, nonché	
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
contabile e sul suo concreto funzionamento.	
I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del Dlgs n. 112 del	
03.07.2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato	
redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9,	
comma 2 dello stesso decreto.	
Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di reda-	
zione del bilancio sociale.	
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli	
amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di	
imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su deter-	
minati affari. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per	

	due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, il controllo	
	contabile è esercitato da uno o più revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo conta-	
	bile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti	
	all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia.	
	Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in	
	forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice	
	civile, con le precisazioni di cui sopra, le funzioni del	
	collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scel-	
	to tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, en-	
	tro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale	
	risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione	
	del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provve-	
	de il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessa-	
	to.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai pote-	
	ri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previ-	
	ste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo	
	prevista in materia di organi di controllo e di revisione le-	
	gale dei conti, in quanto compatibili.	
	Art. 27-bis - Volontariato	

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 28 - Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da al-

	meno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di	
	imprese sociali.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 30 - Emissione	
	Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emet-	
	tere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vi-	
	gilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi	
	delle vigenti disposizioni di legge.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	-il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice	
	Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presen-	
	te Statuto.	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
altri soggetti interessati alle attività.	
L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coin-	
volgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti	
direttamente interessati alle attività.	
Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione	
o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e	
altri soggetti direttamente interessati alle attività sono	
posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni	
dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle que-	
stioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e	
sulla qualità dei beni o dei servizi.	
Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Socia-	
le terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti col-	
lettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15	
giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata,	
delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni	
dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida	
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-	
che sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo setto-	
re.	
Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel	
Bilancio Sociale.	
Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 32 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 33 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui

36 di 37

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Pisa, ,lì 1 febbraio 2021